

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 19/12/2025**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TEMPORANEA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **2025**, addì **19** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:55**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacinto SARNELLI.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
COLOMBO MARCO	PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	Presente
ASPESI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BISACCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
BONETTI GIANPAOLO	CONSIGLIERE	Assente
BONICALZI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
COPPE CESARE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Assente
DI TRANI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
GALLUPPI LUIGI ETTORE MARIO	CONSIGLIERE	Presente
GLORIOSO ROSSELLA	CONSIGLIERE	Presente
GNOCCHI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
IMBRIGLIO ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLÒ	CONSIGLIERE	Presente
SERATI SONIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI BELINDA	CONSIGLIERE	Presente
SORRENTINO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
	Totale presenti	21

Sono altresì presenti il Vicesindaco Rocco LONGOBARDI e gli Assessori Comunali: ALLAI Chiara Maria, CANZIANI Corrado, DALL'IGNA Germano, MAZZETTI Claudia Maria, PICCHETTI Stefania, RECH Sandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, per quanto concerne la competenza;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- il D.P.R. 27/4/1998, n. 158, ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.", applicabile alla determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti per espresso richiamo dell'art. 1, comma 651, della citata L. 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, che ha istituito la TA.RI. (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito nella L. 02/05/2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.RI.;
- l'art. 1, comma 527, della L. 27/12/2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni generali di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, da esercitare con gli stessi poteri e nel quadro dei principi e finalità fissati dalla propria legge istitutiva (L. n. 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- il D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157, che ha apportato modifiche alle modalità di determinazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, che a decorrere dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.R.I.), come altresì confermato dall'art. 1, comma 780, della legge medesima;
- il D.Lgs. 03/09/2020, n. 116, in materia di riclassificazioni dei rifiuti urbani e opzione per non utilizzo del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinanti tra l'altro la nuova strutturazione del piano economico finanziario e la nuova tariffazione con effetto dall'anno 2020 - con particolare riferimento alle deliberazioni 443 e 444 del 31/10/2019 e 493 del 24/11/2020;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinanti il nuovo metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio in vigore dall'anno 2022 all'anno 2025 e la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)* con particolare riferimento alle deliberazioni 03/08/2021, n. 363 e 18/01/2022, n. 15;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinanti l'aggiornamento del nuovo metodo tariffario (MTR-2) in vigore per il biennio 2024-2025 con particolare riferimento alle deliberazioni 03/08/2023, nn. 386 e 389;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133 del 01/04/2025 che ha introdotto il metodo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alla deliberazione 05/08/2025, n. 397 riguardante il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- l'art. 118-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella L. 17/07/2020, n. 77, in materia di riduzione di aliquote e tariffe tributarie e patrimoniali degli enti territoriali fino al 20% nel caso di autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;
- l'art. 13 del vigente Statuto del Comune di Gallarate;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), per la parte attinente alla disciplina della TA.RI. (Titolo III);

- il vigente Regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli strumenti deflativi;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025- 2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Premesso che:

- a norma dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- per effetto dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mantenendo le relative deliberazioni effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 31/12/2021, n. 128, convertito nella L. 25/02/2022, n. 15, prevede i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che:

- le tariffe sui rifiuti:
 - devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
 - sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
 - sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile sono stati determinati sulla base di quanto specificato ai punti precedenti, avvalendosi peraltro della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 38, della L. 27/12/2017, n. 205, in virtù della quale il Comune ha potuto prevedere, sin dall'anno 2014, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, e 4a, del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati discostandosi sino al 50% dai parametri tariffari del metodo normalizzato D.P.R. 27/04/1999, n. 158, per quel che riguarda le tariffe delle utenze non domestiche;
- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni di carattere ordinario previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147, è già compreso nel piano finanziario e trova adeguata copertura al capitolo corrispondente del bilancio di previsione;
- resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ad oggetto: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.", convertito con L. 28/02/2008, n. 31, il cui costo è sottratto a quello complessivo del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013);
- continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese (art. 1, comma 666, della L. 27/12/2013, n. 147);
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha introdotto adeguamenti significativi del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 in relazione all'inflazione reale e programmata e la deliberazione ARERA 386 del 03/08/2023 citata ha introdotto due nuove componenti perequative (aumenti tariffari) legati a: 1) copertura dei costi di gestione dei rifiuti

accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti anche con campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (UR1 pari a € 0,10 per utenza per anno per l'anno 2024, da adeguare a eventuali aggiornamenti da parte di ARERA), 2) *copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi* (UR2 pari a € 1,50 per utenza per anno per l'anno 2024, da adeguare a eventuali aggiornamenti da parte di ARERA);

- la citata deliberazione ARERA n. 133 del 01/04/2025 ha introdotto le metodologie per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti con relativa componente perequativa (UR3) a compensazione degli sgravi;
- la citata deliberazione ARERA n. 397 del 05/08/2025 introduce un nuovo metodo tariffario dal 2026 (MTR-3);
- la presente deliberazione, e relativi allegati, sono stati esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere integrante favorevole (*ALLEGATO B*) e dalla competente Commissione Consiliare;

Considerato inoltre che con la propria precedente deliberazione n. 52 del 19/12/2024, esecutiva, è stato confermato per l'anno 2025 il Piano economico finanziario per il biennio 2024-2025 e le corrispondenti tariffe e agevolazioni;

Ritenuto:

- di confermare temporaneamente per l'anno 2026 il Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e la relativa relazione accompagnatoria già approvati con la sopra citata propria precedente deliberazione n. 52 del 19/12/2024, esecutiva, in attesa della predisposizione del nuovo piano tariffario per il periodo regolatorio 2026-2029;
- di confermare inoltre quanto già approvato dal Consiglio con proprie precedenti deliberazioni:

- la ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche	utenze non domestiche
62%	38%

- i coefficienti ka e kb delle categorie di utenze domestiche nonché i coefficienti kc e kd delle categorie di utenze non domestiche per l'attribuzione alle utenze dei costi fissi e variabili che originano le nuove tariffe per l'anno 2025 allegate a parte integrante (*ALLEGATO A*);
- la disposizione che prevede la riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) di euro 40,00 per le utenze domestiche intestate a persona fisica residente in Gallarate che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile nell'anno solare precedente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 24-bis del vigente Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi; la riduzione si applica a domanda dell'intestatario/a dell'utenza purché ancora unito/a in matrimonio o unione civile, contratti nel periodo di riferimento, all'atto della domanda; alla suddetta agevolazione non corrisponde una corrispondente ripartizione del mancato introito sulle altre utenze;
- la riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 50% del dovuto per i primi tre anni solari comprendenti l'anno solare di apertura dell'attività/utenza Tari e i due successivi per le utenze non domestiche di pubblico esercizio, commercio e attività artigianale (categorie 13-14-15-17-18-21-22-23-24-25-26-27), anche in caso di subentro ad attività precedentemente esistente con interruzione, non parziale, dell'apertura al pubblico o dell'attività produttiva non inferiore a 60 giorni solari;
- le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti: 10% sul dovuto complessivo - con un massimo per contribuente di € 50,00 per le utenze domestiche e di € 150,00 per le utenze non domestiche - nel caso di pagamento con addebito in conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD);
- le scadenze per il pagamento della TARI e con posticipazione al primo giorno non festivo successivo in caso di scadenza ricadente in giorno festivo (anche per scadenza ricadente di sabato per l'addebito diretto in conto corrente SDD):
 - modalità di pagamento: 1 o 2 rate a scelta del contribuente e senza applicazione di interessi, maggiorazioni o penali
 - scadenza prima rata: 31 luglio
 - scadenza rata unica o seconda rata: 31 ottobre;

- di riservarsi le opportune modificazioni o integrazioni in funzione di necessità comprese quelle normative o di deliberazioni di ARERA di successiva emanazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 21

astenuti: n. 7

votanti: n. 14

Coppe, Gnocchi, Ferrari, Lauricella, Pignataro, Serati, Silvestrini

Con voti:

favorevoli: n. 14

contrari: n. =

DELIBERA

1. di confermare temporaneamente per l'anno 2026 il Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e la relativa relazione accompagnatoria già approvati con la sopra citata propria precedente deliberazione n. 52 del 19/12/2024, esecutiva, in attesa della predisposizione del nuovo piano tariffario per il periodo regolatorio 2026-2029;

2. di confermare inoltre quanto già approvato dal Consiglio con proprie precedenti deliberazioni:

- la ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche	utenze non domestiche
62%	38%

- i coefficienti ka e kb delle categorie di utenze domestiche nonché i coefficienti kc e kd delle categorie di utenze non domestiche per l'attribuzione alle utenze dei costi fissi e variabili che originano le nuove tariffe per l'anno 2025 allegate a parte integrante (ALLEGATO A);
- la disposizione che prevede la riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) di euro 40,00 per le utenze domestiche intestate a persona fisica residente in Gallarate che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile nell'anno solare precedente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 24-bis del vigente Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi; la riduzione si applica a domanda dell'intestatario/a dell'utenza purché ancora unito/a in matrimonio o unione civile, contratti nel periodo di riferimento, all'atto della domanda; alla suddetta agevolazione non corrisponde una corrispondente ripartizione del mancato introito sulle altre utenze;
- la riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 50% del dovuto per i primi tre anni solari comprendenti l'anno solare di apertura dell'attività/utenza Tari e i due successivi per le utenze non domestiche di pubblico esercizio, commercio e attività artigianale (categorie 13-14-15-17-18-21-22-23-24-25-26-27), anche in caso di subentro ad attività precedentemente esistente con interruzione, non parziale, dell'apertura al pubblico o dell'attività produttiva non inferiore a 60 giorni solari;
- le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti: 10% sul dovuto complessivo - con un massimo per contribuente di € 50,00 per le utenze domestiche e di € 150,00 per le utenze non domestiche - nel caso di pagamento con addebito in conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD);
- le scadenze per il pagamento della TARI e con posticipazione al primo giorno non festivo successivo in caso di scadenza ricadente in giorno festivo (anche per scadenza ricadente di sabato per l'addebito diretto in conto corrente SDD):

- modalità di pagamento: 1 o 2 rate a scelta del contribuente e senza applicazione di interessi, maggiorazioni o penali
- scadenza prima rata: 31 luglio
- scadenza rata unica o seconda rata: 31 ottobre;

3. di riservarsi le opportune modificazioni o integrazioni in funzione di necessità comprese quelle normative o di deliberazioni di ARERA di successiva emanazione;

IN SEGUITO

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 21
astenuti: n. =
votanti: n. 21

Con voti:
favorevoli: n. 21
contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini del rispetto delle scadenze normative e dell'applicazione tecnica della presente deliberazione.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Allegati:

- A. Coefficienti e tariffe 2026*
- B. Parere Collegio dei Revisori*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COLOMBO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SARNELLI GIACINTO